

SISSA

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati

Oggetto: Regolamento per i benefici socio-assistenziali a favore del personale dipendente, degli allievi/e e degli/delle assegnisti/e di ricerca della SISSA

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto della Scuola, art.4 c.5;
Visto il D.D.676 dd 17.11.2017 con il quale è stato emesso il regolamento per la gestione degli interventi a carattere assistenziale a favore del personale dipendente, dell'allievo, del borsista di post-dottorato e dell'assegnista di ricerca;
Considerato il D.D.189 dd 16.03.2018 con il quale è stato emesso il regolamento di gestione dell'asilo nido della SISSA "La SISSA dei piccoli";
Vista la Circolare Rep.n.35/2020 - prot. nr.17731 – VII/10 relativa al contributo a sostegno della maternità per le assegniste di ricerca e le dottorande di ricerca;
Rilevata la necessità di accorpate in un unico documento i benefici socio-assistenziali già previsti ed erogati dalla Scuola;
Preso atto che il Senato Accademico nella riunione del 20.09.2022 ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento in oggetto;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27.09.2022 ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento in oggetto;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DECRETA

Art. 1 - di emanare il Regolamento per i benefici socio-assistenziali a favore del personale dipendente, degli allievi/e e degli/delle assegnisti/e di ricerca della SISSA che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Art. 2 - di stabilire quale data di entrata in vigore del presente regolamento il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola e che verrà applicato per l'erogazione dei benefici socio-assistenziali per l'anno 2022.

Art. 3 - di dare adeguata pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione sul sito web della SISSA.

Art. 4 - di incaricare l'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane dell'esecuzione del presente decreto.

IL DIRETTORE
prof. Andrea Romanino
(f.to digitalmente)

\acolvms

Area risorse umane
Ufficio gestione e sviluppo risorse umane

Via Bonomea, 265
34136 Trieste – Italy
T +39 0403787111
E ufficiorisorseumane@sissa.it



REGOLAMENTO PER I BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE, DEGLI ALLIEVI/E E DEGLI/DELLE ASSEGNISTI/E DI RICERCA DELLA SISSA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nei limiti delle disponibilità dell'apposita voce di bilancio, l'erogazione di contributi, sussidi o altre forme benefici a favore del personale dipendente, degli allievi/e e degli/delle assegnisti/e di ricerca della SISSA, di seguito "personale" o "beneficiari", ove non espressamente specificato.

Art. 2 – Interventi previsti

1. È previsto un contributo a fronte di:

- a. spese per la frequenza da parte dei figli del nucleo familiare del "personale" della SISSA dell'asilo nido aziendale "La SISSA dei piccoli", la cui erogazione è disciplinata da specifico regolamento (Regolamento di gestione dell'asilo nido della SISSA "a SISSA dei piccoli") – art. 3
- b. spese per centri estivi – art. 4
- c. rientro dalla maternità obbligatoria per assegniste di ricerca e dottorande di ricerca – art. 5
- d. prestazioni sanitarie e medico-assistenziali – art. 6 e art. 6 bis
- e. spese per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari – art. 7
- f. spese per funerale - art. 8

Art. 3 – Contributi per la frequenza dell'asilo nido della SISSA

1. Per agevolare l'inserimento dei/delle figli/e del personale dipendente, degli/delle allievi/e e degli/dell'assegnista di ricerca nell'asilo nido "La SISSA dei piccoli", la Scuola contribuisce al sostenimento dei relativi costi di iscrizione in misura differenziata in base alla dichiarazione ISEE.
2. Annualmente entro il mese di febbraio viene emanato un avviso ai sensi del Regolamento di gestione dell'asilo nido della SISSA "La SISSA dei piccoli" ove saranno definite modalità di iscrizione.
3. È data possibilità, ove vi sia disponibilità di posti, anche all'inserimento in corso d'anno
4. Possono accedere al beneficio, in relazione alla certificazione ISEE presentata, i/le bambini/e di età compresa tra i 13 e i 36 mesi.
5. Si rimanda al Regolamento di gestione dell'asilo nido della SISSA "La SISSA dei piccoli" per ogni dettaglio.

Art. 4 – Contributi per le spese di frequenza di centri estivi

1. È riconosciuto un contributo in relazione agli oneri connessi alla frequenza di centri estivi dei figli del nucleo familiare del "personale" differenziato in relazione alla dichiarazione ISEE.

2. Per agevolare l'inserimento dei/delle figli/e del personale presso i centri estivi privati situati sul territorio regionale – la SISSA stipulerà appositi accordi di partenariato con enti che gestiscono i centri estivi privati, al fine di contribuire al sostenimento dei relativi costi.

3. La SISSA concorre, con un contributo finanziario fino ad un importo massimo per settimana/bambino/a sulla base della certificazione ISEE, per un periodo massimo complessivo di sei settimane per bambino/a, alla spesa per il centro estivo in regime di convenzione, compatibilmente con la disponibilità finanziaria iscritta a bilancio della Scuola con esclusione di: quote assicurative; quote associative; costi relativi al trasporto; eventuali acconti che rimarranno a carico del beneficiario.

4. Possono accedere al beneficio, in relazione alla certificazione ISEE presentata, i genitori di bambini/e di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

5. Gli importi di contribuzione sono definiti nell'allegato 1 in base a fasce ISEE definite.

Art. 5 – Contributo a sostegno della maternità per assegniste di ricerca e dottorande di ricerca

1. È riconosciuto un contributo a sostegno delle neomamme assegniste di ricerca o allieve di dottorato di ricerca presso la SISSA al rientro dalla sospensione obbligatoria per maternità.

2. Tale contributo, concesso su richiesta dell'interessata (allegato 2, modello di domanda) dietro presentazione di ISEE, è erogato mensilmente dal rientro dalla maternità obbligatoria per, al massimo, un anno e fino alla data utile all'inserimento del figlio al nido "La SISSA dei piccoli" di cui all'art. 3 (ovvero 13° mese di età).

3. Gli importi di contribuzione sono definiti nell'allegato 1 in base a fasce ISEE definite.

Art. 6 – Contributi per spese per prestazioni sanitarie e medico-assistenziali

1. È riconosciuto al personale richiedente un contributo a fronte di spese per "prestazioni sanitarie e medico-assistenziali" sostenute dal "richiedente e/o" e da persone del suo nucleo familiare come risultante dalla dichiarazione ISEE.

2. È ammessa la produzione della documentazione relativa a fatture e ricevute fiscali per le spese di cui al comma 1, con la precisa indicazione della persona a cui la prestazione si riferisce.

3. Nell'avviso di cui all'art. 10 viene determinato annualmente la percentuale liquidabile in base a fasce ISEE nonché l'importo massimo liquidabile per ciascun richiedente.

4. L'avviso annuale individua le modalità di presentazione delle stesse.

Art. 6 bis - Contributi per spese per prestazioni sanitarie e medico-assistenziali per allievi/e di dottorato di ricerca

1. È riconosciuto all'allievo/a che ne faccia richiesta, un contributo a fronte di spese per "prestazioni sanitarie e medico-assistenziali" sostenute per se stesso, su presentazione di ISEE per DOTTORATO.

2. È ammessa la produzione della documentazione relativa a fatture e ricevute fiscali per le spese di cui al comma 1

3. Nell'avviso di cui all'art. 10 viene determinata annualmente la percentuale liquidabile in base a fasce ISEE nonché l'importo massimo liquidabile per ciascun richiedente.

4. L'avviso annuale individua le modalità di presentazione delle stesse.

Art. 7 - Contributo per spese per libri di testo

1. Al fine di sostenere l'istruzione, la Scuola prevede un contributo al personale a fronte di spese per libri di testo universitari o relativi ad istruzione superiore.

2. Nell'avviso di cui all'art. 10 vengono determinati annualmente: le modalità di presentazione della richiesta, i documenti a supporto, la percentuale liquidabile in base a fasce ISEE nonché l'importo massimo liquidabile per ciascun richiedente.

Art. 8 – Contributi per rimborso spese per funerale.

1. In caso di decesso del coniuge o convivente o dei discendenti di primo grado in linea retta (figli) o ascendenti di primo grado in linea retta (genitori), ovvero di altro componente del nucleo familiare così come risultante dalla stessa dichiarazione ISEE, viene liquidato al personale richiedente un contributo per le spese del funerale, nei limiti di un importo massimo determinato in sede di emanazione dell'avviso pubblico annuale e sulla base di fasce ISEE.

2. In caso di decesso del/della dipendente, dell'allievo/a o dell'assegnista di ricerca i soggetti legittimati a richiedere il contributo si individuano nel coniuge o convivente, nei figli e ascendenti di primo grado in linea retta (genitori) ovvero in altro componente del nucleo familiare così come risultante dalla stessa dichiarazione ISEE: viene liquidato al soggetto legittimato richiedente un contributo per le spese del funerale, nei limiti di un importo massimo determinato in sede di emanazione dell'avviso pubblico annuale e sulla base di fasce ISEE.

Art. 9 – Principi generali e copertura finanziaria

1. L'accesso ai contributi avviene sulla base della situazione economica e patrimoniale del richiedente, così come risultante dalla dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Le fasce di reddito, individuate entro un valore ISEE minimo ed uno massimo, nonché le percentuali di liquidazione sono definite annualmente in sede di emanazione degli avvisi di cui al successivo art. 10 in accordo con l'allegato n. 1.

2. L'importo complessivo dei contributi disciplinati nel presente Regolamento viene annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione.

3. Nell'ambito del budget di cui al precedente comma, saranno coperte le contribuzioni delle spese per:

- I. frequenza asilo nido "La SISSA dei piccoli" (art. 3)
- II. frequenza centri estivi (art. 4)
- III. sostegno della maternità per assegniste di ricerca e dottorande di ricerca (art. 5)
- IV. prestazioni sanitarie e medico-assistenziali (art. 6 e art. 6 bis)
- V. acquisto libri di testo (art. 7)

VI. spese per funerale (art. 8)

4. Per i contributi previsti al comma 3, punti dal IV al VI, nell'avviso pubblico annuale, di cui al successivo art. 10, viene specificata la somma liquidabile per ciascuna fattispecie e per ciascun soggetto legittimato a presentare richiesta come specificato negli articoli che seguono, in relazione alla relativa fascia di reddito, tenendo conto del fatto che in caso di incapienza, le somme liquidabili si riducono proporzionalmente.

5. Non si darà luogo alla liquidazione per le richieste di contributo qualora esse siano già state presentate presso altro Ente o Azienda. Non possono essere presentate più richieste di contributo riferite alle medesime spese.

Art. 10 – Definizione annuale degli interventi: avviso pubblico

1. L'accesso alle diverse fattispecie di contributi viene disciplinato annualmente mediante l'emanazione di specifici avvisi pubblici ed in particolare:

- I. entro il mese di febbraio - Avviso pubblico per l'inserimento dei/delle figli/e del personale dipendente, degli/delle allievi/e e degli/dell'assegnista di ricerca, come risultante da dichiarazione ISEE, nell'asilo nido aziendale "La SISSA dei piccoli", come richiamato dall'art. 3 del presente regolamento e disciplinato dall'art. 3, c.2, del Regolamento di gestione dell'asilo nido della SISSA "La SISSA dei piccoli";
- II. entro il mese di maggio/giugno: Avviso pubblico per accedere al contributo per l'inserimento dei/delle figli/e del personale presso i centri estivi privati situati sul territorio regionale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
- III. entro il mese di dicembre: Avviso pubblico per accedere ai contributi per spese per prestazioni sanitarie e medico-assistenziali (art. 6, art. 6 bis); spese per acquisto libri di testo (art. 7); spese per funerale (art. 8). In tale avviso sono specificati: a. gli importi disponibili nel complesso per ciascuna tipologia di intervento; b. gli importi massimi liquidabili a ciascun richiedente per ciascuna tipologia di contributo; c. i termini di presentazione delle richieste; d. la documentazione da allegare alla richiesta, a giustificazione della stessa; e. la data entro la quale si effettua la liquidazione.

2. L'Amministrazione procederà alle verifiche, anche a campione, sui dati dichiarati o autocertificati. In caso di dichiarazioni mendaci verrà disposta la decadenza da eventuali contributi già conseguiti, con gli obblighi restitutori conseguenti e l'esclusione con effetto immediato dal novero dei soggetti beneficiari per un triennio, compreso l'anno solare di erogazione del contributo, fatte comunque salve le diverse responsabilità previste dalla legge.

3. Qualora a conclusione delle procedure di liquidazione dovessero riscontrarsi dei residui nei singoli stanziamenti dedicati agli interventi di cui al presente Regolamento, gli stessi saranno ripartiti tra le diverse tipologie di intervento in proporzione allo stanziamento complessivo iniziale. Una volta soddisfatte integralmente tutte le istanze di accesso ai contributi ed in presenza di un ulteriore residuo, dopo la chiusura dell'esercizio, l'importo corrispondente allo stesso verrà vincolato in Patrimonio Netto e contestualmente aumentata l'assegnazione complessiva prevista per l'esercizio successivo.

4. Nel caso in cui non sia possibile soddisfare tutte le domande pervenute, saranno ammessi al contributo coloro che non ne hanno beneficiato nei due anni precedenti, dando priorità al richiedente con valore ISEE più basso.

5. Di volta in volta negli avvisi potranno essere date indicazioni relativamente a:

- la modalità di accesso e verifica dei requisiti per il personale non fiscalmente residente in Italia

- eventuale durata del rapporto di lavoro / periodo studio del personale che può accedere al contributo

Art. 11 – Entrata in vigore e norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della SISSA.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia precedenti regolamenti che regolano le medesime materie.
3. Si individua l'ufficio gestione e sviluppo risorse umane quale ufficio incaricato di dare esecuzione al presente regolamento.
4. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato qualora se ne ravvisi l'opportunità.

ALLEGATO 1

FASCE ISEE (ORDINARIO / DOTTORATO)		CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI (Contributo massimo per fascia)	CONTRIBUTO ASILO NIDO IMPORTO MENSILE	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ IMPORTO MENSILE
I	da €0 a €25.000	110 €	€ 485,00	€ 500,00
II	da €25.000,01 a €30.000,00	100 €	€ 455,00	€ 450,00
III	da €30.000,01 a €35.000,00	80 €	€ 425,00	Nessuna contribuzione
IV	da €35.000,01 a €40.000,00	70 €	€ 395,00	Nessuna contribuzione
V	oltre €40.000,00	Nessuna contribuzione	Nessuna contribuzione	Nessuna contribuzione